



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Daniela **ALBERGHINI** Consigliere

Elisa **BORELLI** Primo Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **32407** del registro di segreteria,
promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di:

1) **D.R.M. S.r.l.s.** (c.f./Partita Iva: 01553580299; pec: drm_srls@pec.it), con
sede legale in Rovigo (RO), via Luigi Einaudi n. 72, in persona
dell'amministratore unico e legale rappresentante *pro tempore* sig. Buono
Daniele, non costituita;

2) **BUONO Daniele** (c.f. BNUDNL76S09H294T), nato a Rimini (FO) il
09.11.1976 e residente a Montefiore Conca (RN), in via Conca n. 177, in
proprio e quale amministratore unico e legale rappresentante di D.R.M.
S.r.l.s., non costituito;

Visti gli artt. 88, 91 e 93 c.g.c.;

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

	Esaminati gli atti e documenti di causa;	
	Uditi , all’udienza pubblica del 18 settembre 2025, con l’assistenza del	
	segretario dott.ssa Alessandra Zotti, data per letta la relazione, il Pubblico	
	Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Massimiliano	
	Sutto; nessuno presente per i convenuti, non costituiti.	
	Premesso in	
	FATTO	
	I. Con atto di citazione ritualmente depositato e notificato, la Procura	
	regionale conveniva in giudizio dinanzi a questa Sezione giurisdizionale la	
	società D.R.M. S.r.l.s., in persona dell’amministratore unico e legale	
	rappresentante p.t. sig. Buono Daniele, e il sig. Daniele BUONO, in proprio	
	e in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della predetta	
	società, per ivi sentirli condannare al pagamento, in solido tra loro, in favore	
	del Ministero delle Imprese e del Made in Italy – MIMIT (già Ministero	
	dello Sviluppo Economico – MISE), della somma complessiva di euro	
	51.103,52, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia.	
	L’inquirente specificava che in data 18 ottobre 2021 la Guardia di Finanza,	
	Compagnia di Rovigo, aveva segnalato un’ipotesi di danno erariale derivante	
	dall’indebito utilizzo di un finanziamento pubblico ottenuto dalla convenuta	
	D.R.M. S.r.l.s., esercente l’attività di installazione di impianti di	
	illuminazione stradale, per un importo complessivo di euro 75.000,00.	
	Dagli accertamenti esperiti emergeva che in data 18/05/2020 la ditta in	
	questione, per il tramite del proprio amministratore unico e legale	
	rappresentante, aveva presentato presso la filiale di Banca Popolare	
	Valconca S.p.a. domanda di accesso al finanziamento garantito ex art. 13,	
	2	

co. 1, lett. m), del D.L. n. 23/2020 per l'importo di euro 25.000,00,
certificando il possesso dei requisiti previsti per beneficiare della garanzia
prestata dal Fondo centrale di garanzia per le Piccole e Medie Imprese
(P.M.I.).

L'Istituto bancario accoglieva la domanda di finanziamento, erogando in data 15/06/2020 la somma di euro 25.000,00 in favore della D.R.M. S.r.l.s., mediante versamento sul conto corrente bancario n. 8990 ad essa intestato presso la filiale della stessa Banca Popolare Valconca S.p.a..

La Procura segnalava, poi, che in data 15 maggio 2020 il sig. Buono presentava, per conto della D.R.M. S.r.l.s., una seconda domanda di finanziamento assistito dalla garanzia statale del Mediocredito Centrale (MCC), per l'importo di euro 50.000,00, ai sensi dell'art. 13, c. 1, lett. c) del D.L. n. 23/2020 e della circolare applicativa n. 11 del 27 aprile 2020 di MCC – Invitalia. Tale somma veniva accreditata in data 7 agosto 2020 sul conto corrente n. 3620 intestato alla società e acceso presso BNL S.p.a. - Gruppo BNP Paribas, agenzia di Rovigo.

Il requirente rappresentava, quindi, che in seguito all'accredito delle somme sui conti intestati alla società la maggior parte dei fondi in oggetto era stata utilizzata per finalità estranee all'attività di impresa, per un totale di €.

51.103,52 (su €. 75.000,00).

In particolare, dall'analisi dei movimenti del conto corrente n. 8990 (sul quale era stato accreditato in data 15/06/2020 il finanziamento di €.

25.000,00), la Guardia di Finanza accertava che:

- prima dell'accreditamento della somma oggetto del finanziamento garantito

il conto corrente bancario in questione presentava un saldo positivo di euro

	15,35;	
	- tra il 18 giugno 2020 e il 16 luglio 2020 venivano eseguite operazioni	
	bancarie, per l'importo complessivo di €. 10.339,52, che non trovavano	
	riscontro nella contabilità della società;	
	- risultavano, nel dettaglio, numerosi prelevamenti per pagamenti disposti a	
	mezzo POS e, in particolare, un pagamento di €. 449,00 a favore di Arca	
	Assicurazioni S.p.a. e l'estinzione di due assegni bancari "non trasferibili"	
	(n. 0200929796-02 di €. 2.163,62, emesso il 10 gennaio 2020 da Buono	
	Daniele a favore di Emiliano Dentale e n. 0201052847-08 di €. 3.000,00,	
	emesso in data 22 giugno 2020 dalla D.R.M. S.r.l.s. all'ordine di Mariangela	
	Rocha Cerqueira);	
	- all'importo di €. 10.339,52 si aggiungeva la somma di €. 3.200,00, pagata	
	con bonifico bancario del 31/07/2020 avente causale "pagamento loculo".	
	Anche gli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza sull'altro conto	
	corrente (n. 3620), intestato alla società (sul quale era stato accreditato in	
	data 07/08/2020 il finanziamento di €. 50.000,00), evidenziavano che il	
	prestito non trovava corrispondenza nelle scritture contabili della società	
	(cfr. dichiarazioni del sig. Pattaro Alessandro, dipendente presso A.C.I.S. di	
	Rovigo) e che dal 10/08/2020 al 31/12/2020 sullo stesso risultavano	
	effettuati movimenti bancari non registrati nei libri contabili societari e	
	nemmeno riconducibili ad attività di impresa, per l'importo complessivo di	
	€. 37.564,00 (mediante pagamenti a mezzo POS e prelievi ATM eseguiti con	
	carta di debito n. 33926218 di Buono Daniele).	
	Tra i pagamenti più significativi la Procura menzionava due girofondi,	
	rispettivamente di € 10.800,00 e di € 4.000,00, in favore di D.R.M S.r.l.s. (il	
	4	

	primo eseguito sul conto Unicredit Banca n. 000105593743 e l'altro sul	
	conto corrente n. 8990) e tre bonifici bancari (uno di €. 4.200,00 a favore di	
	Mariangela Rocha Cerqueira avente causale “saldo fattura”; un altro di €.	
	1.598,32 a favore dell'IBAN IT55W0200824309000105662437 avente	
	causale “pagamento verbale (verbale n. 008/GP del 27.06.2020)” e	
	beneficiario “asurmarcheaeravasta1” e l'ultimo di €. 2.000,00 a favore di	
	D.R.M. S.r.l.s. sul conto n. 8990 e causale “giroconto”).	
	Tanto considerato, la Procura delineava il quadro normativo concernente le	
	misure di sostegno finanziario all'economia introdotte per fronteggiare	
	l'emergenza sanitaria da Covid-19 e, in particolare, il canale di	
	finanziamento riservato alle P.M.I. incentrato sulla concessione di garanzie	
	pubbliche sui prestiti erogati da parte del sistema bancario e finanziario ai	
	sensi dell'art. 13, c. 1, lett. b), c), m) del D.L. n. 23/2020, convertito dalla L.	
	n. 40/2020 (cd. decreto liquidità). Al riguardo, evidenziava, altresì, che le	
	previsioni di cui all'art. 1, c. 2, lett. n) e n-bis) del decreto liquidità, volte a	
	prevedere un vincolo di destinazione al finanziamento coperto dalle garanzie	
	prestate dalla società Servizi assicurativi e finanziari per le imprese (SACE)	
	sui crediti concessi alle grandi imprese, dovevano ritenersi applicabili anche	
	alle piccole e medie imprese (cfr. Cdc, Sez. Toscana, sent. n. 23/2024).	
	Tanto considerato, il requirente, ravvisando, nella specie, gli estremi della	
	responsabilità amministrativa, notificava alla Società e al sig. Buono,	
	rispettivamente in data 28/10/2024 e 18/10/2024, invito a dedurre, cui non	
	seguiva la presentazione di deduzioni ex art. 67, comma 1, c.g.c..	
	Non essendo stato fornito alcun elemento idoneo ad escludere l'addebito, la	
	Procura confermava la fattispecie di illecito, ritenendo sussistenti tutti i	
	5	

	primo eseguito sul conto Unicredit Banca n. 000105593743 e l'altro sul	
	conto corrente n. 8990) e tre bonifici bancari (uno di €. 4.200,00 a favore di	
	Mariangela Rocha Cerqueira avente causale “saldo fattura”; un altro di €.	
	1.598,32 a favore dell'IBAN IT55W0200824309000105662437 avente	
	causale “pagamento verbale (verbale n. 008/GP del 27.06.2020)” e	
	beneficiario “asurmarcheaeravasta1” e l'ultimo di €. 2.000,00 a favore di	
	D.R.M. S.r.l.s. sul conto n. 8990 e causale “giroconto”).	
	Tanto considerato, la Procura delineava il quadro normativo concernente le	
	misure di sostegno finanziario all'economia introdotte per fronteggiare	
	l'emergenza sanitaria da Covid-19 e, in particolare, il canale di	
	finanziamento riservato alle P.M.I. incentrato sulla concessione di garanzie	
	pubbliche sui prestiti erogati da parte del sistema bancario e finanziario ai	
	sensi dell'art. 13, c. 1, lett. b), c), m) del D.L. n. 23/2020, convertito dalla L.	
	n. 40/2020 (cd. decreto liquidità). Al riguardo, evidenziava, altresì, che le	
	previsioni di cui all'art. 1, c. 2, lett. n) e n-bis) del decreto liquidità, volte a	
	prevedere un vincolo di destinazione al finanziamento coperto dalle garanzie	
	prestate dalla società Servizi assicurativi e finanziari per le imprese (SACE)	
	sui crediti concessi alle grandi imprese, dovevano ritenersi applicabili anche	
	alle piccole e medie imprese (cfr. Cdc, Sez. Toscana, sent. n. 23/2024).	
	Tanto considerato, il requirente, ravvisando, nella specie, gli estremi della	
	responsabilità amministrativa, notificava alla Società e al sig. Buono,	
	rispettivamente in data 28/10/2024 e 18/10/2024, invito a dedurre, cui non	
	seguiva la presentazione di deduzioni ex art. 67, comma 1, c.g.c..	
	Non essendo stato fornito alcun elemento idoneo ad escludere l'addebito, la	
	Procura confermava la fattispecie di illecito, ritenendo sussistenti tutti i	
	5	

	primo eseguito sul conto Unicredit Banca n. 000105593743 e l'altro sul	
	conto corrente n. 8990) e tre bonifici bancari (uno di €. 4.200,00 a favore di	
	Mariangela Rocha Cerqueira avente causale “saldo fattura”; un altro di €.	
	1.598,32 a favore dell'IBAN IT55W0200824309000105662437 avente	
	causale “pagamento verbale (verbale n. 008/GP del 27.06.2020)” e	
	beneficiario “asurmarcheaeravasta1” e l'ultimo di €. 2.000,00 a favore di	
	D.R.M. S.r.l.s. sul conto n. 8990 e causale “giroconto”).	
	Tanto considerato, la Procura delineava il quadro normativo concernente le	
	misure di sostegno finanziario all'economia introdotte per fronteggiare	
	l'emergenza sanitaria da Covid-19 e, in particolare, il canale di	
	finanziamento riservato alle P.M.I. incentrato sulla concessione di garanzie	
	pubbliche sui prestiti erogati da parte del sistema bancario e finanziario ai	
	sensi dell'art. 13, c. 1, lett. b), c), m) del D.L. n. 23/2020, convertito dalla L.	
	n. 40/2020 (cd. decreto liquidità). Al riguardo, evidenziava, altresì, che le	
	previsioni di cui all'art. 1, c. 2, lett. n) e n-bis) del decreto liquidità, volte a	
	prevedere un vincolo di destinazione al finanziamento coperto dalle garanzie	
	prestate dalla società Servizi assicurativi e finanziari per le imprese (SACE)	
	sui crediti concessi alle grandi imprese, dovevano ritenersi applicabili anche	
	alle piccole e medie imprese (cfr. Cdc, Sez. Toscana, sent. n. 23/2024).	
	Tanto considerato, il requirente, ravvisando, nella specie, gli estremi della	
	responsabilità amministrativa, notificava alla Società e al sig. Buono,	
	rispettivamente in data 28/10/2024 e 18/10/2024, invito a dedurre, cui non	
	seguiva la presentazione di deduzioni ex art. 67, comma 1, c.g.c..	
	Non essendo stato fornito alcun elemento idoneo ad escludere l'addebito, la	
	Procura confermava la fattispecie di illecito, ritenendo sussistenti tutti i	
	5	

	primo eseguito sul conto Unicredit Banca n. 000105593743 e l'altro sul	
	conto corrente n. 8990) e tre bonifici bancari (uno di €. 4.200,00 a favore di	
	Mariangela Rocha Cerqueira avente causale “saldo fattura”; un altro di €.	
	1.598,32 a favore dell'IBAN IT55W0200824309000105662437 avente	
	causale “pagamento verbale (verbale n. 008/GP del 27.06.2020)” e	
	beneficiario “asurmarcheaeravasta1” e l'ultimo di €. 2.000,00 a favore di	
	D.R.M. S.r.l.s. sul conto n. 8990 e causale “giroconto”).	
	Tanto considerato, la Procura delineava il quadro normativo concernente le	
	misure di sostegno finanziario all'economia introdotte per fronteggiare	
	l'emergenza sanitaria da Covid-19 e, in particolare, il canale di	
	finanziamento riservato alle P.M.I. incentrato sulla concessione di garanzie	
	pubbliche sui prestiti erogati da parte del sistema bancario e finanziario ai	
	sensi dell'art. 13, c. 1, lett. b), c), m) del D.L. n. 23/2020, convertito dalla L.	
	n. 40/2020 (cd. decreto liquidità). Al riguardo, evidenziava, altresì, che le	
	previsioni di cui all'art. 1, c. 2, lett. n) e n-bis) del decreto liquidità, volte a	
	prevedere un vincolo di destinazione al finanziamento coperto dalle garanzie	
	prestate dalla società Servizi assicurativi e finanziari per le imprese (SACE)	
	sui crediti concessi alle grandi imprese, dovevano ritenersi applicabili anche	
	alle piccole e medie imprese (cfr. Cdc, Sez. Toscana, sent. n. 23/2024).	
	Tanto considerato, il requirente, ravvisando, nella specie, gli estremi della	
	responsabilità amministrativa, notificava alla Società e al sig. Buono,	
	rispettivamente in data 28/10/2024 e 18/10/2024, invito a dedurre, cui non	
	seguiva la presentazione di deduzioni ex art. 67, comma 1, c.g.c..	
	Non essendo stato fornito alcun elemento idoneo ad escludere l'addebito, la	
	Procura confermava la fattispecie di illecito, ritenendo sussistenti tutti i	
	5	

	presupposti necessari per la configurabilità della responsabilità	
	amministrativa in capo agli odierni convenuti.	
	Quanto al rapporto di servizio, il requirente - richiamata la giurisprudenza	
	della Cassazione e della stessa Corte dei conti sulla sussistenza della	
	giurisdizione contabile nei confronti del soggetto privato che percepisca	
	finanziamenti assistiti da garanzia pubblica in assenza dei requisiti previsti	
	dalla legge e li utilizzi per fini diversi da quelli vincolati - sottolineava il fine	
	pubblicistico dell'operazione economica in esame caratterizzata da più	
	negozi giuridici funzionalmente e teleologicamente collegati (il contratto di	
	mutuo di scopo tra banca e beneficiario, da un lato, e il contratto di garanzia	
	di fonte legale tra il Fondo centrale PMI - o la SACE - e il finanziatore,	
	dall'altro).	
	Con riferimento all'elemento oggettivo, la Procura evidenziava che il sig.	
	Buono, nel fare la richiesta dei finanziamenti, aveva attestato il possesso dei	
	requisiti utili per l'accesso al credito e alla garanzia pubblica accessoria	
	prestata dal Fondo centrale di garanzia per le PMI, dichiarando, al punto 13	
	della domanda, quanto al primo finanziamento, che gli ausili economici	
	erano richiesti per sostenere "spese varie aziendali" e, in relazione al	
	secondo, che lo scopo dell'operazione era il "reintegro circolante", così	
	imprimendo un vincolo di destinazione al mutuo di scopo successivamente	
	erogato dalla banca. A fronte dei due finanziamenti ricevuti, secondo la	
	Procura regionale, venivano eseguite dall'amministratore unico di D.R.M.	
	S.r.l.s. numerose operazioni bancarie, quali prelevamenti con carta bancomat	
	e pagamenti POS, non direttamente riconducibili alle spese gestionali	
	dell'impresa, a vantaggio di soggetti non formalmente coinvolti nelle	
	6	

dinamiche aziendali.

Nel censurare la condotta dolosa dei convenuti per avere consapevolmente distratto il denaro ricevuto indirizzandolo a scopi personali e frustrando, quindi, intenzionalmente lo scopo del programma volto alla ripresa economica perseguito dal legislatore, la Procura quantificava il pregiudizio arrecato all'Erario in misura corrispondente alla sommatoria dei pagamenti, dei girofondi e dei trasferimenti di denaro disposti dal sig. Buono e registrati sui conti correnti n. 8990 e n. 3620 intestati alla D.R.M. S.r.l.s., per l'importo complessivo di euro 51.103,52 (indicando, al solo fine di consentire il riparto interno tra i coautori, il *quantum* risarcibile, imputabile, rispettivamente, nella percentuale del 50% a carico della società e del residuo 50% a carico del sig. Buono Daniele).

II. I convenuti, pur a seguito di regolare notifica al sig. Buono dell'atto introduttivo del giudizio e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, tramite Ufficiale giudiziario, in data 27/03/2025 (per il sig. Buono) e in data 15/04/2025 (per la D.R.M. SRLS), non si sono costituiti né hanno depositato memorie e documenti in Segreteria entro il termine assegnato dal Presidente nel decreto di fissazione dell'udienza (28/07/2025).

III. All'odierna pubblica udienza, non comparsi i convenuti, ne è stata dichiarata la contumacia. Il Pubblico Ministero ha insistito nelle conclusioni già rassegnate nell'atto di citazione. La causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare, va rilevato che il Collegio ha dichiarato in udienza la contumacia dei convenuti ai sensi dell'art. 93 del Codice di giustizia contabile, posto che, nonostante l'atto di citazione sia stato ritualmente

	notificato al sig. Daniele Buono, in proprio e in qualità di legale	
	rappresentante della società, il predetto non si è costituito in giudizio né è	
	comparso all’udienza di discussione.	
	2. L’odierno giudizio riguarda un’ipotesi di danno erariale derivante	
	dall’illecita distrazione di finanziamenti, garantiti dallo Stato, dalle finalità	
	pubbliche per le quali erano stati concessi alla società D.R.M. S.r.l.s. ai sensi	
	dell’art. 13, c. 1, lett. c) e m) del D.L. n. 23/2020, convertito, con	
	modificazioni, dalla L. n. 40/2020, per un importo complessivo quantificato	
	dalla Procura in euro 51.103,52. Tale somma corrisponde alla sommatoria	
	dei trasferimenti di denaro disposti dal legale rappresentante e	
	amministratore unico, sig. Buono Daniele, dopo l’erogazione dei prestiti sui	
	conti correnti intestati alla società.	
	3. Ciò premesso, in via pregiudiziale va dichiarata, <i>ex officio</i> , la	
	giurisdizione della Corte dei conti in ordine alla vicenda di cui è causa,	
	essendo configurabile, come da consolidato orientamento giurisprudenziale,	
	un rapporto di servizio tra la P.A. ed i soggetti privati percettori non solo di	
	finanziamenti pubblici diretti, ma anche di prestiti assistiti da garanzia dello	
	Stato (cfr. Cass. pen., Sez. VI, n. 28416/2022; Cdc, Sez. II app., sent. n.	
	200/2024).	
	3.1. Con riferimento a tale tipologia di prestiti, va considerato che il decreto-	
	legge n. 23/2020, tenendo conto degli effetti negativi derivanti	
	dall’emergenza da Covid-19 per l’attività di impresa, ha esteso l’accesso al	
	credito, mediante l’attivazione del Fondo di garanzia, già costituito presso il	
	Mediocredito Centrale Spa ai sensi dell’art. 2, c. 100, lett. a), della L. n.	
	662/1996, anche alle piccole e medie imprese.	
	8	

	Il citato decreto-legge ha, infatti, previsto, in deroga alla disciplina ordinaria	
	del Fondo (prevista dall'art. 11 del D.L. n. 185/2008, convertito, con	
	modificazioni, dalla L. n. 2/2009, e dal decreto MEF 25 marzo 2009), alcune	
	misure temporanee di sostegno alle PMI attraverso la previsione di una	
	garanzia di Stato sui crediti concessi dalle Banche a favore di tali imprese.	
	In particolare, ha:	
	- disciplinato un procedimento facilitato, mediante autocertificazione, per	
	l'accesso a finanziamenti non superiori ad euro 30.000,00 per le piccole e	
	medie imprese e per persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o	
	professioni, colpite dalla crisi economica conseguente alla diffusione del	
	Covid-19 (art. 13, comma 1, lett. m);	
	- incrementato la percentuale di copertura della garanzia diretta al 90%	
	dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria, previa autorizzazione	
	della Commissione Europea ai sensi dell'art. 108 del TFUE (art. 13, comma	
	1, lett. c).	
	L'intervento del Fondo per le PMI, quindi, è venuto a sostanziarsi nella	
	concessione automatica e gratuita di una garanzia (tradottasi nell'erogazione	
	immediata del finanziamento) in assenza di una valutazione dei rischi e	
	subordinata esclusivamente ad una verifica di carattere formale compiuta	
	dall'Istituto di credito circa il possesso dei requisiti del richiedente per	
	ottenere il beneficio, requisiti basati su autodichiarazione dello stesso e,	
	dunque, non verificati all'esito di istruttoria e risoluzione da parte del gestore	
	del Fondo.	
	3.2 Dal quadro normativo di riferimento, emerge chiaramente che – come	
	condivisibilmente prospettato dalla Procura - anche la concessione di	
	9	

	garanzia statale su prestiti alle imprese dev'essere assimilata alla categoria	
	dei finanziamenti pubblici, posto che l'ausilio economico conferito alle	
	imprese dallo Stato <i>“è erogato sulla base di una disciplina di diritto</i>	
	<i>pubblico, nel perseguimento di specifiche finalità di pubblico interesse</i>	
	<i>(quale quella del sostegno della liquidità della piccola e media impresa, in</i>	
	<i>seguito allo shock economico determinato dalla diffusione della pandemia),</i>	
	<i>che si pongono come condizione della sua erogazione”</i> (cfr. Cass. pen., Sez.	
	VI, n. 28416/2022).	
	Tale assunto ha trovato, peraltro, conferma nella più recente giurisprudenza	
	contabile d'Appello, allorché, in tema di finanziamenti ottenuti, come nel	
	caso di specie, ai sensi dell'art. 13, c. 1, lett. m) del D.L. n. 23/2020, è stato	
	chiarito che: <i>“In tale contesto, gli operatori economici richiedenti la misura,</i>	
	<i>ottenendo l'accesso al credito garantito dallo Stato, venivano a concorrere</i>	
	<i>al soddisfacimento e all'implementazione della scelta di politica economica</i>	
	<i>in questione, così inserendosi nel programma pubblico finalizzato a</i>	
	<i>contrastare i possibili effetti negativi sul tessuto economico nazionale</i>	
	<i>generati dall'emergenza sanitaria indotta dalla pandemia da Covid-19,</i>	
	<i>generando un rapporto di servizio in senso lato con lo Stato secondo i</i>	
	<i>principi elaborati dalla Corte di cassazione”</i> (vedi Cdc, Sez. II app., sent. n.	
	200/2024).	
	3.3 Ne consegue che l'eventuale sviamento del credito assistito dalle finalità	
	previste per legge genera responsabilità erariale che attinge non solo il	
	soggetto giuridico fruitore dei fondi pubblici ma <i>“anche coloro che con la</i>	
	<i>società abbiano intrattenuto un rapporto organico, ove dai comportamenti</i>	
	<i>da loro tenuti sia derivata la distrazione dei fondi in questione dal fine</i>	
	10	

	<i>pubblico cui erano destinati”</i> (cfr., tra le altre, Cass. Sez. Unite, sent. n. 296/2013).	
	Il rapporto di servizio e la conseguente giurisdizione contabile si estendono, pertanto, anche alle persone fisiche che abbiano diretto o rappresentato o amministrato quelle giuridiche, comunque incidendo sulla realizzazione del programma, così come concretizzato ed approvato dall’ente pubblico con il concorso del privato (cfr., in questo senso, Sez. Veneto, sent. n. 13/2024).	
	4. Nel merito, il Collegio ritiene che la domanda attorea sia meritevole di accoglimento nei termini di seguito specificati.	
	4.1 Va, al riguardo, considerato che il quadro probatorio delineato dalla Procura attrice depone in maniera incontrovertibile per la sussistenza della condotta illecita e per la sua riconducibilità agli odierni convenuti, essendo comprovato in atti l’utilizzo dei finanziamenti ricevuti per finalità diverse da quelle dichiarate al momento della presentazione delle relative domande e, in ogni caso, estranee all’attività di impresa.	
	Per le ragioni desunte dall’esame della normativa di riferimento è evidente, infatti, che, pur a fronte dell’ampiezza della finalità della garanzia, diretta a consentire il recupero della liquidità, la destinazione delle somme mutate non è irrilevante, posto che la garanzia prestata dal Fondo, in quanto diretta a facilitare l’accesso al credito, è per sua natura funzionale all’ottenimento di finanziamenti per lo svolgimento dell’attività di impresa.	
	Ciò si desume, in primo luogo, dalle premesse del decreto-legge e, in particolare, dai presupposti di straordinaria necessità e urgenza che hanno portato alla sua adozione ovvero dalle esigenze <i>“di contenere gli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica COVID-19 stava producendo sul</i>	

	<i>tessuto socio-economico nazionale, prevedendo misure di sostegno alla</i>	
	<i>liquidità delle imprese e di copertura di rischi di mercato particolarmente</i>	
	<i>significativi” e “di prevedere misure in materia di continuità delle imprese,</i>	
	<i>di adempimenti fiscali e contabili, di poteri speciali nei settori di rilevanza</i>	
	<i>strategica, di disciplina dei termini nonché sanitarie”.</i>	
	Deve ritenersi, quindi, che il finanziamento, riconducibile proprio alle	
	“ <i>Misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite</i>	
	<i>dall'emergenza COVID-19”</i> (Capo II del decreto liquidità), doveva	
	necessariamente essere finalizzato a rivitalizzare l'attività d'impresa e,	
	dunque, avrebbe dovuto trovare impiego in molteplici direzioni, tutte però	
	finalizzate a realizzare gli scopi per i quali il beneficio era stato ottenuto.	
	Al riguardo, il Collegio condivide le argomentazioni della Procura laddove	
	ritiene che il beneficiario del finanziamento garantito dallo Stato, in assenza	
	di indicazione specifica e analitica circa gli impieghi riconducibili all'attività	
	di impresa, applichi, quanto meno come linee di utilizzo, i vincoli di	
	destinazione impressi, in modo puntuale, dal legislatore per le garanzie	
	prestate dalla SACE sui crediti concessi alle grandi imprese ex art. 1, c. 2,	
	lett. n) e n-bis) del citato D.L. n. 23/2020 (e, quindi, per il pagamento di costi	
	di personale, canoni di locazione o affitto di ramo d'azienda, per	
	investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e	
	attività imprenditoriali localizzati in Italia, per rimborso di finanziamenti	
	nell'ambito di operazioni di rinegoziazione, nonché per il pagamento di rate	
	di finanziamenti scadute o in scadenza) (cfr., in questo senso, Sez. giur.	
	Toscana, sent. n. 23/2024).	
	Dagli atti di causa risulta, invece, in modo inequivoco, che i finanziamenti	

	ottenuti dalla D.R.M. S.r.l.s. sono stati utilizzati per finalità non legate	
	all'esercizio dell'attività d'impresa e diverse da quelle dichiarate dal	
	rappresentante legale della società al momento della presentazione delle	
	relative domande.	
	Dagli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza è emerso che il sig.	
	Buono chiedeva a Banca Popolare Valconca S.p.a. un primo finanziamento	
	di euro 25.000,00, mediante formulazione, in data 3/06/2020, di una	
	domanda di garanzia ex art. 13, c. 1, lett. m), del decreto liquidità, per	
	sostenere “ <i>spese varie aziendali</i> ”, così imprimendo un vincolo di	
	destinazione al mutuo di scopo successivamente stipulato con la banca	
	finanziatrice.	
	Anche rispetto al secondo finanziamento di euro 50.000,00, ottenuto con un	
	contratto di mutuo del 7/08/2020 con la BNL S.p.a.–Gruppo BNP–Paribas,	
	garantito da Mediocredito Centrale S.p.a. e assistito da controgaranzia	
	rilasciata da Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., nonché da un contributo in	
	conto interessi di Artigiancassa S.p.a. ex art. 37 della L. n. 949/1952, il sig.	
	Buono, agendo in rappresentanza della società, sottoscriveva la domanda,	
	indicando, come causale dell'operazione finanziaria, il “ <i>reintegro</i>	
	<i>circolante</i> ” e cioè la ricostituzione della liquidità aziendale.	
	Ben diversa è stata, invece, la destinazione di una parte delle somme	
	conseguite dalla società convenuta, essendo state compiute, dopo	
	l'erogazione sui conti correnti intestati alla stessa D.R.M., una serie di	
	operazioni, per l'importo di euro 51.103,52, che non trovano alcun riscontro	
	nei documenti contabili societari, acquisiti dalla Guardia di Finanza nel	
	corso delle indagini svolte presso il tenentario (A.C.I.S. di Rovigo).	
	13	

	In particolare, quanto al conto corrente n. 8990 (su cui era stato erogato il finanziamento di euro 25.000), dall'esame dei libri contabili e dei movimenti bancari emerge che tra il 18/06/2020 e il 16/07/2020 e, quindi, in un arco temporale assai limitato e immediatamente successivo all'accredito (avvenuto il 15/06/2020, data in cui il saldo contabile era pari ad euro 15,35) risultavano compiute n. 13 operazioni, non riportate nella contabilità aziendale.	
	Più nel dettaglio, dalle verifiche svolte dalla Guardia di Finanza, di cui si dà conto nell'atto di citazione, risultavano eseguiti numerosi prelevamenti di denaro dal conto corrente, per lo più disposti a mezzo POS, e, tra le operazioni bancarie aventi ad oggetto importi più consistenti, figurano un pagamento di euro 449,00 a favore di Arca Assicurazioni S.p.a. e l'estinzione di due assegni, rispettivamente, di euro 2.163,66 (addebitato in data 18/06/2020, ma con una decorrenza degli interessi passivi alla data del 10/01/2020) e di euro 3.000,00, tutti incompatibili con l'attività di impresa.	
	Ai predetti pagamenti, per un totale di euro 10.339,52, deve aggiungersi, come correttamente evidenziato dalla Procura, anche il bonifico di euro 3.200,00 che, benché effettuato in data 31/07/2020 e, quindi, dopo l'accredito sul conto di ulteriori importi a favore della società (in particolare: bonifico del 24/07/2020, per euro 11.590,00), deve farsi rientrare nel novero delle spese sostenute, avvalendosi del finanziamento bancario assistito da garanzia statale, per scopi estranei all'attività di impresa, essendovi riportata la causale " <i>pagamento loculo</i> " e non trovando alcuna corrispondenza nella contabilità, al pari delle altre operazioni contestate.	
	Ad analoga conclusione deve addivenirsi per una parte dei finanziamenti,	
	14	

	d'impresa, ma volte a soddisfare esigenze personali incompatibili con il	
	vincolo di destinazione che costituiva elemento essenziale per la concessione	
	della garanzia, in insanabile contrasto con la <i>ratio</i> stessa della normativa	
	sopra richiamata.	
	Le richieste di finanziamenti assistiti da garanzia statale impongono, infatti,	
	ai soggetti richiedenti una condotta connotata non solo da prudenza e	
	corretta valutazione nella fase di presentazione delle domande, ma anche da	
	coerenza e rigoroso rispetto delle modalità di fruizione degli ausili	
	economici ottenuti e di contabilizzazione delle operazioni effettuate, in	
	quanto i beneficiari assumono il ruolo di garanti della realizzazione del	
	programma di matrice pubblicistica sotteso ai contributi ricevuti.	
	Tanto si ricava anche dagli impegni assunti dal sig. Buono, per conto della	
	società percettrice dei contributi, con la sottoscrizione dei moduli di richiesta	
	delle agevolazioni (cfr. all.ti 6.9 e 6.13), ove sono riportati, tra gli altri, gli	
	obblighi di <i>“trasmettere al Gestore del Fondo ovvero al soggetto richiedente</i>	
	<i>tutta la documentazione necessaria per effettuare i controlli orientati</i>	
	<i>all'accertamento della veridicità dei dati contenuti nel modulo di richiesta e</i>	
	<i>dell'effettiva destinazione dell'agevolazione del Fondo ...”</i> e di <i>“consentire</i>	
	<i>lo svolgimento di visite e ispezioni di monitoraggio da parte di ciascun Ente</i>	
	<i>Autorizzato sulle proprie attività commerciali, libri e registri ...”</i> .	
	Nel caso di specie, invece, l'impresa non ha correttamente assolto a tali	
	obblighi, in quanto, oltre a non aver fornito informazioni veritiere al	
	momento della presentazione delle domande di accesso al prestito, ha	
	omesso di annotare nella contabilità il rapporto bancario riconducibile al	
	secondo finanziamento e utilizzato entrambi i contributi, seppur in parte, per	
	16	

	operazioni estranee all’esercizio dell’attività, come emerso dall’esame dei	
	libri e delle altre scritture contabili richieste per le imprese commerciali ex	
	artt. 2214 e 2216 c.c. (cfr., in particolare, libro giornale, registro acquisti,	
	mastrini dei conti bancari), risultati carenti o, comunque, privi di dati	
	rilevanti circa le modalità di impiego delle risorse assegnate.	
	Spetta, comunque, al percettore dei finanziamenti, come pacificamente	
	ritenuto dalla giurisprudenza contabile, in materia di contributi pubblici	
	incisi da vincoli di destinazione (nel cui ambito, per le ragioni sopra	
	evidenziate, devono farsi rientrare i finanziamenti assistiti da garanzia	
	pubblica), dimostrare la coerenza del beneficio alle finalità previste, e	
	dunque il suo corretto impiego (cfr., <i>ex plurimis</i> , Cdc, Sez. Piemonte, sent. n.	
	338/2023; Sez. Lombardia, n. 159/2015), prova che, nella fattispecie in	
	esame, non è stata fornita.	
	4.2 Quanto all’elemento soggettivo, il comportamento tenuto dai convenuti è	
	stato, ad avviso di questo Collegio, il frutto di scelte consapevoli e	
	preordinate dolosamente a violare gli obblighi scaturenti dalla richiesta dei	
	finanziamenti assistiti da garanzia pubblica.	
	La condotta in contestazione risulta, infatti, inequivocabilmente	
	contraddistinta dal dolo consistente sia nella consapevole violazione della	
	normativa in materia e sia nella attuazione di un meccanismo fraudolento	
	realizzatosi dapprima nell’autocertificazione circa l’impiego del credito	
	garantito per finalità (“ <i>spese varie aziendali</i> ” e “ <i>reintegro circolante</i> ”)	
	compatibili con il dettato normativo e, poi, successivamente all’erogazione	
	del prestito, nel reiterato utilizzo di una parte consistente delle somme	
	ricevute per scopi personali, estranei all’attività di impresa.	
	17	

	4.3	Risulta, quindi, comprovata la sussistenza di un danno arrecato
		all'amministrazione, direttamente riconducibile alle condotte illecite, poste
		in essere dai convenuti, che ne rappresentano l'antecedente necessario e
		determinante, secondo il criterio della preponderanza dell'evidenza o del
		"più probabile che non", elaborato dalla giurisprudenza civile (Cass.,
		SS.UU., n. 576/2008) e recepito dalla giurisprudenza contabile, quale
		parametro idoneo all'accertamento eziologico nei giudizi di responsabilità
		amministrativa (Cdc, SS.RR., n. 28/2015/QM; Sez. I centr. d'App., n.
		74/2018; Sez. Toscana, n. 54/2023).
		La distrazione delle provvidenze economiche percepite dalle finalità cui
		dovevano essere destinate si è, infatti, tradotta in un danno erariale, in quanto
		spesa pubblica priva di utilità, idonea a frustrare gli obiettivi della misura di
		sostegno e a comprometterne l'efficacia.
		Tale danno, ad avviso del Collegio, presenta i caratteri dell'attualità e della
		concretezza, tenuto conto del fatto che, essendo la D.R.M. S.r.l.s. ormai da
		tempo inattiva (dal 31/01/2023, come da visura ordinaria della società del
		21/03/2025, in atti), l'eventuale avvio nei suoi confronti dell'azione di
		regresso da parte del Fondo di Garanzia (a seguito dell'escussione della
		garanzia, da parte degli Istituti bancari concedenti i finanziamenti, risultati
		indebiti) non consentirebbe, con ogni probabilità, alcun effettivo recupero
		del beneficio economico illecitamente chiesto e fruito.
		Nessuna rilevanza può, tantomeno, assumere, infine, stante l'assoluta
		autonomia del giudizio contabile da quello penale, l'archiviazione del
		procedimento penale n. 3227/2021 R.G.N.R. per il reato di malversazione ai
		danni dello Stato ex art. 316-bis c.p. a carico di Buono Daniele, essendo,
		18

	peraltro, intervenuta sulla base di un arresto giurisprudenziale (Cass., Sez.	
	VI, sent. n. 22119/2021) ampiamente superato dal successivo orientamento	
	che la stessa Corte di cassazione ha definito ormai consolidato (cfr. sentt. nn.	
	28416/2022, 11246/2022 e 2125/2022).	
	4.4 Ebbene, per quanto sopra esposto il Collegio ritiene che nella vicenda di	
	cui è causa sussistano, in capo agli odierni convenuti, tutti gli elementi	
	(oggettivo e soggettivo) richiesti dalla normativa vigente per il configurarsi	
	di una responsabilità amministrativo-contabile degli stessi.	
	Per quanto concerne, quindi, la quantificazione del danno, va confermata la	
	richiesta di parte attrice volta al risarcimento del pregiudizio in misura	
	equivalente all’importo garantito distratto dalle finalità per le quali era stato	
	erogato e non più concretamente recuperabile.	
	5. Accertati, dunque, i presupposti della responsabilità per danno erariale, il	
	Collegio condanna la società D.R.M. S.r.l.s. e il sig. Buono Daniele al	
	pagamento, a titolo di dolo e in solido, in favore del Ministero delle Imprese	
	e del Made in Italy (MIMIT – già Ministero dello Sviluppo Economico –	
	MISE), della somma complessiva di euro 51.103,52 (imputabile, ai fini del	
	riparto interno, nella percentuale del 50 per cento ciascuno e, quindi, per euro	
	25.551,76 a carico della società ed euro 25.551,76 a carico di Buono	
	Daniele), da maggiorarsi di rivalutazione monetaria, calcolata dalla data di	
	percezione dei finanziamenti (15 giugno 2020, per l’importo di euro	
	13.539,52, e 7 agosto 2020, per l’importo di euro 37.564,00) e sino a quella	
	di pubblicazione della sentenza.	
	Sulla suddetta somma sono dovuti gli interessi legali dalla data del deposito	
	della sentenza fino all’effettivo soddisfo.	
	19	

	6. Le spese seguono la soccombenza, per cui va disposta la condanna dei	
	convenuti al pagamento delle spese di giudizio a favore dell'erario, da	
	liquidarsi, ai sensi dell'art. 31, comma 5, c.g.c., con nota a margine della	
	presente sentenza.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Veneto, disattesa ogni	
	contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, nei	
	termini di cui in motivazione:	
	1) afferma la giurisdizione della Corte dei conti nell'odierno giudizio;	
	2) dichiara la contumacia dei convenuti D.R.M. S.r.l.s. e BUONO Daniele;	
	3) in accoglimento della domanda proposta dal Procuratore regionale,	
	condanna in solido la società D.R.M. S.r.l.s. e il sig. BUONO Daniele al	
	pagamento in favore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy –	
	MIMIT della somma €. 51.103,52, oltre rivalutazione monetaria calcolata	
	dalla data di percezione dei finanziamenti (15 giugno 2020, per l'importo di	
	euro 13.539,52, e 7 agosto 2020, per l'importo di euro 37.564,00) e sino a	
	quella di pubblicazione della sentenza. Su tale somma andranno calcolati gli	
	interessi legali decorrenti dalla data del deposito della sentenza fino	
	all'effettivo soddisfo;	
	4) condanna in solido i convenuti D.R.M. S.r.l.s. e BUONO Daniele al	
	pagamento delle spese di giudizio a favore dell'erario, che sono liquidate, ai	
	sensi dell'art. 31, comma 5, c.g.c., con nota a margine della presente	
	sentenza.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.	
	Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 18 settembre 2025.	
	20	

